

SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
IL RESPONSABILE
GIUSEPPE DIEGOLIREG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM
DEL CFR.FILE.SEGNATURA.XLMANCI *con richiesta di diffusione*FISM *con richiesta di diffusione*
presidenza@fismemiliaromagna.it
segreteria@fismemiliaromagna.itDelegato regionale CONI
emiliaromagna@coni.itComitato Paralimpico Italiano
emiliaromagna@comitatoparalimpico.itResponsabili degli Enti di promozione sportiva
- UISP emiliaromagna@uisp.it
- CSI info@csi-emiliaromagna.it
csi-emiliaromagna@pec.itDott. Fabio Longo
Area Sviluppo e promozione dello sport, destinazioni
turistiche, promo-commercializzazione
Regione Emilia-RomagnaE p.c. Direttori dei Dipartimenti di Cure Primarie *con
preghiera di diffusione a Medici di medicina generale e
Pediatri di libera scelta*

Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica

Responsabili dei Servizi Medicina dello sport

Uffici di Piano degli ambiti distrettuali

Forum regionale del terzo Settore

Oggetto: Indicazioni in merito al rilascio della certificazione medico sportiva per la frequenza dei centri estivi

In relazione alla richiesta di chiarimenti in merito alla necessità di presentare la certificazione per l'attività sportiva non agonistica per la frequenza dei centri estivi da parte dei minori, premesso che:

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

| | ANNO | NUMERO | INDICE | LIV.1 | LIV.2 | LIV.3 | LIV.4 | LIV.5 | ANNO | NUMERO | SUB |
|---------------|------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|
| a uso interno | DP | | Classif. | | | | | | Fasc. | 2024 | |

- per la normativa vigente (Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013: *Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.*), non è tenuto all'obbligo della certificazione chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
- in base al DGR 1418/2013, un'attività motoria può essere definita "sportiva" se viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all'interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con sé stesso o con altri praticanti;

si precisa che non si rilevano i presupposti perché possa essere richiesta alcuna certificazione sportiva per la frequenza dei centri estivi, non riscontrandone le caratteristiche perché l'attività motoria in essi praticata possa essere considerata come sportiva; salvo per quei casi in cui si abbia come finalità principale ovvero unica del centro, quella della preparazione tecnica del giovane atleta nell'ambito specifico di uno sport.

Cordiali saluti.

Giuseppe Diegoli
(documento firmato digitalmente)